**STATUTO**

**Titolo primo - denominazione, sede, oggetto, durata**

**Articolo 1) Costituzione e denominazione**

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata"………………………………………………………………………………………. SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" abbreviabile "…………………………………………… SSD A RL”

**Articolo 2) Sede**

La Società ha sede legale nel Comune di ………………………… (…).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative o uffici amministrativi ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

**Articolo 3) Oggetto**

La Società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza agli sport della ginnastica, con particolare riferimento allo sport delle bocce, e di altri deliberate dall’organo amministrativo,nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica e non agonistica in genere ad essa collegata; la società potrà gestire impianti sportivi per la pratica delle attività svolte.

Infine, potrà svolgere, previa delibera dell’organo amministrativo, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari raggiungimento delle proprie finalità.

La Società potrà aderire a Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive associate ed Enti di promozione, in funzione delle attività sportive dilettantistiche sopra indicate e di altre che potranno essere intraprese nel tempo.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, ai regolamenti e alle direttive del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali, delle Discipline sportive associate ed Enti di Promozione di appartenenza e si impegna ad accettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società s’impegna ad osservare e a far osservare ai propri soci e tesserati il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria.

La società s’impegna a mettere a disposizione della Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali.

La società si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di eleggere il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali

In particolare, la Società per sé e per i propri soci, tesserati e partecipanti:

1. riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata Ente di promozione sportiva d'appartenenza;

2. si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata od Ente di promozione sportiva d'appartenenza;

3. prende atto ancora che condizione indispensabile per essere socio e/o tesserato di essa Società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali quali ad esempio:

a) organizzare, promuovere e gestire, direttamente o a mezzo collaborazioni con altri enti o società, attività sportive dilettantistiche, motorie, ricreative, di tempo libero,di somministrazione alimenti e bevande;

b) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, loghi ed emblemi, redigere l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, anche on-line, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa e ricreativa, direttamente o a mezzo terzi;

d) realizzare la vendita di articoli sportivi, abbigliamento sportivo in generale e relativi accessori;

f) ulteriori attività complementari alle precedenti.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Inoltre la Società, per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, potrà compiere tutte le operazioni imprenditoriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale.

La Società potrà altresì procedere all'assunzione di quote di partecipazione in altre società aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonché al rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed in favore di terzi; il tutto, purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività vengano svolte in maniera funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni altra attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonchè le attività previste dal D.L. 415/96.

**Articolo 4) Durata**

Il termine di durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica delle norme statutarie

**Titolo secondo - Capitale**

**Articolo 5.1) Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in euro 10,000,00 (diecimila virgola zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi), per i quali si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 del Codice Civile, ove sia disposto un aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

E’ escluso l'aumento gratuito di capitale, mediante passaggio di riserve a capitale.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

**Articolo 5.2) Trasferimento delle quote**

Le quote sono nominative e sono trasferibili solo per successione a causa di morte, e non sono rivalutabili.

**Articolo 6) Finanziamento dei soci**

I soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti infruttiferi.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

**Articolo 7) Recesso dei soci**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

 a. il cambiamento dell'oggetto della Società;

 b. la trasformazione della Società;

 c. la fusione e la scissione della Società;

 d. la revoca dello stato di liquidazione;

 e. il trasferimento della sede della Società all'estero;

 f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

 g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;

 h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio potrà anche esercitare anche un diritto parziale di recesso, sia con riferimento alle ipotesi di recesso legale, sia con riferimento ai casi di recesso convenzionale.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I Soci che recedono hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione;è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.

**Articolo 8) Esclusione del socio**

Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell’articolo 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all’interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L’interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell’assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R., a cura degli amministratori, al socio escluso.

L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

L’esclusione deve risultare da decisione dell’assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;

- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;

- l’assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;

- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;

- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;

- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica;

- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;

- pignoramento della quota del socio;

- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d’opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di 2 soli soci, l’esclusione dovrà essere pronunziata dal tribunale su istanza di uno dei soci, ex articolo 2287, cod. civ..

**Titolo terzo - Decisioni dei soci, Assemblea**

**Articolo 9.1) Decisione dei soci: competenze**

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

**Articolo 9.2) Forma delle decisioni**

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o da almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

**Articolo 9.3) Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto**

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di controllo se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto;

c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

**Articolo 9.4) Convocazione dell'Assemblea**

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intera compagine sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**Articolo 9.5) Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

**Articolo 9.6) Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, salvo il caso di assemblea totalitaria.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

**Articolo 9.7) Quorum costitutivi**

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

**Articolo 9.8) Quorum deliberativi**

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta del capitale sociale presente e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell’art 2479 comma 2 c.c., col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Il diritto di voto compete ai soci iscritti presso il competente registro delle imprese.

**Titolo quarto - Amministrazione**

**Articolo 10.1) Struttura dell'Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci, ovvero da un Amministratore Unico, socio o non socio.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I soci, con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, possono attribuire annualmente un compenso agli amministratori; possono altresì riconoscere loro una indennità per cessazione dalla carica, deliberando l'accantonamento in un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, o Ente di promozione ai quali la Società dovesse aderire, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro che risultino incompatibili ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs 36/2021 e s.m.i..

**Articolo 10.2) Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno otto ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

**Articolo 10.3) Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto**

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 8 (otto) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o membro dell'Organo di Controllo si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione.

I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;

c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

**Articolo 10.4) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

**Articolo 10.5) Poteri di amministrazione**

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la Società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 10.6) Rappresentanza della società**

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).

**- Titolo quinto - Organo di controllo e revisione legale**

**Articolo 11) Organo di controllo e revisione legale**

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualora lo decidano i soci, la società può affidare sia il controllo sulla gestione sia la revisione legale dei conti all'organo di controllo ovvero affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

I predetti organi operano con modalità di legge.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell’organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Amministrazione.

**Titolo sesto - Esercizi sociali, utili**

 **Articolo 12) Esercizi sociali**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Articolo 13) Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio,ferma restando l'applicazione dell'articolo 2463 ultimo comma codice civile,sono destinati all’attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

**Titolo settimo - Disposizioni finali**

**Articolo 14) Liquidazione della Società**

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

 a) nomina uno o più liquidatori;

 b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

 c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

 d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

 e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

 f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale,dovrà essere devoluto ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.

**Articolo 15) Clausola compromissoria**

Tutte le controversie relative all'attività sportiva ed associativa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si sia affiliata per lo svolgimento dell'attività.

Qualora gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti nulla prevedano in materia, le controversie saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal rappresentante regionale delle suddette, competenti Federazioni, Discipline o Enti; gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

**Articolo 16) Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.